

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 -

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 15

Esclusioni dal computo della base imponibile.

Articolo 15 - Esclusioni dal computo della base imponibile.

In vigore dal 01/02/1979 con effetto dal 01/04/1979

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

Non concorrono a formare la base imponibile:

- 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
 - 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
 - 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
 - 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
 - 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
- Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.

[Torna al sommario](#)